

**N. 00041/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05689/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5689 del 2013, proposto dalla società Plastic Puglia s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Petrarota, con domicilio eletto presso lo Studio Venettoni Bailo in Roma, via C. Fracassini, n. 18

contro

Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Maria Rosaria Neri in Roma, via Filippo Marchetti, 19

***per la riforma dell' ordinanza collegiale del t.a.r. puglia, sezione ii, n. 557
del 2013***

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 il Cons. Claudio Contessa e udito l'avvocato Marotta per delega dell'avvocato Petrarota

1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Puglia e recante il n. 1327/2002 la società Plastic Puglia a r.l. ha impugnato l'atto in data 17 giugno 2002 con cui il Comune di Monopoli ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie realizzate in modo abusivo.

Con decreto n. 573/2012, pubblicato il 12 dicembre 2012, il Tribunale amministrativo adito ha dichiarato perento il ricorso in parola, in applicazione degli articoli 81 e 83 del cod. proc. amm., per non essere stato compiuto per il periodo di un anno alcun atto di procedura.

La società ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto di perenzione, ma il T.A.R. della Puglia, con l'ordinanza in epigrafe, ha respinto l'opposizione ritenendo che fossero stati correttamente applicati, in relazione alle vicende di causa, i richiamati articoli 81 e 83 del cod. proc. amm.

2. L'ordinanza in questione è stata appellata dalla società Plastic Puglia, la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:

1) Erroneità ed illegittimità dell'ordinanza gravata – Violazione dell'articolo 11 delle disp. prel. cod. civ.; Violazione dell'articolo 25 della l. T.A.R.; Violazione dell'articolo 81 del cod. proc. amm. – Difetto di motivazione.

Con atto in data 19 novembre 2013 l'appellante ha chiesto che la trattazione del ricorso in epigrafe fosse rinviata ad altra udienza, per consentirne la trattazione congiunta con il ricorso 6793/2002 pendente dinanzi alla Quinta Sezione di questo Consiglio di Stato e fissato per il

prossimo 14 gennaio 2014.

3. Alla Camera di consiglio del 3 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. In primo luogo, il Collegio osserva che non vi sono ragioni per accordare l'invocato rinvio, in considerazione del fatto che l'appello avverso l'ordinanza che ha respinto l'opposizione avverso il decreto di perenzione concerne una vicenda connessa ma non coincidente con quella di cui si fa questione nell'ambito del ricorso in appello n. 5869/2013 (in quest'ultimo caso si fa questione dell'impugnativa avverso il provvedimento di acquisizione coattiva dell'area, mentre in quello si fa questione del pregresso ordine di demolizione).

Al riguardo, il Collegio richiama la disposizione secondo cui la riunione dei ricorsi connessi costituisce una facoltà, ma non un obbligo per il Collegio (articolo 70 del cod. proc. amm.).

Ebbene, nel caso in esame il Collegio non ritiene di avvalersi della richiamata facoltà, in considerazione del carattere meramente di rito dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione avverso il decreto di perenzione e della ritenuta infondatezza dell'opposizione medesima (come del presente appello): circostanze – queste – che inducono a ritenere la possibilità di definire il presente appello senza procedere alla riunione dei ricorsi, non emergendo alcuna esigenza di ordine formale o sostanziale per demandare a una decisione unica la definizione dei due ricorsi.

5. Nel merito, l'appello in epigrafe è infondato, dovendosi confermare la correttezza della decisione dei Giudici di primo grado i quali hanno ritenuto effettivamente sussistenti i presupposti per dichiarare la perenzione del ricorso n. 1327/2002.

Risulta infatti agli atti di causa che, a seguito delle ordinanze di questo Consiglio numm. 5905/2008 e 2128/2009, non era stata fissata l'udienza di discussione nell'ambito del richiamato ricorso n. 1327/2002 e che la società appellante aveva chiesto che il giudizio dinanzi al T.A.R. fosse sospeso, ovvero che esso fosse rinviato 'a data da destinarsi'.

Pertanto, all'udienza del 12 ottobre 2011 la causa era stata effettivamente 'cancellata dal ruolo'.

In assenza di ulteriori atti di impulso, con il decreto oggetto dell'opposizione di cui sopra (decreto n.573/2012 del 12 dicembre 2012), il Presidente della seconda Sezione del T.A.R. della Puglia dichiarava la perenzione del ricorso, in applicazione dell'articolo 81 cod. proc. amm. (si tratta della disposizione secondo cui *"il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82"*).

Con l'appello in epigrafe, la società Plastic Puglia lamenta che i primi Giudici abbiano erroneamente fatto applicazione del principio della perenzione annuale di cui all'articolo 81 del cod. proc. amm., dovendo – piuttosto – trovare applicazione il diverso principio della perenzione biennale di cui all'articolo 25, l. 6 dicembre 1971, n. 1034.

Ciò, in quanto il principio di irretroattività delle leggi (articolo 11 disp. prel. cod. civ.) comporterebbe l'inapplicabilità delle disposizioni del cod. proc. amm. ai giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore dello stesso 'codice'.

5.1. L'appello è infondato.

Al riguardo il Collegio deve limitarsi a confermare la correttezza della pronuncia in epigrafe, con cui è stato correttamente affermato che in tema

di atti processuali vige il principio *tempus regit actum*, ragione per cui del tutto correttamente il T.A.R. della Puglia ha ritenuto non più applicabile la pregressa disciplina processuale in tema di perenzione, pure a fronte di ricorsi introdotti prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in relazione a tratti della vicenda processuale successivi all'entrata in vigore del 'codice',

Si tratta, del resto, di un corollario del più generale principio della immediata operatività, in materia processuale, della legge sopravvenuta in corso di causa, fatte salve le particolari disposizioni in tema di c.d. *perpetuatio iurisdictionis* di cui all'articolo 5 del c.p.c.

Ed infatti, secondo un approccio largamente consolidato, i principi che disciplinano la successione della legge nel tempo sono informati alla regola generale dell'irretroattività, salvo che non sia diversamente disposto da espresse disposizioni di legge, ovvero che non si tratti – come nel caso di specie - di norme processuali le quali risultano immediatamente applicabili in quanto disciplinano le modalità di svolgimento della lite fino alla sua definizione.

Ciò, in quanto le norme processuali, in quanto dotate di natura pubblicistica, sono immediatamente applicabili, mentre la successione delle leggi nel tempo delle norme sostanziali, in carenza di una diversa espressa disposizione, deve ritenersi regolata dal principio dell'irretroattività di cui all'articolo 11 disp. prel. cod. civ.

5.2. A conferma di quanto sin qui osservato, si osserva che l'unica disposizione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 che reca in modo espresso una previsione di ultrattività della disciplina processuale previgente l'entrata in vigore del 'codice' è l'articolo 2 dell'allegato 3 (articolo rubricato,

appunto, “*Ultrattività della disciplina previgente*”).

La disposizione appena richiamata ha stabilito che “*per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti*”.

Si tratta, tuttavia, di una disposizione pacificamente inapplicabile in relazione alla presente vicenda, atteso che alla data di entrata in vigore del codice (16 settembre 2010) non era ancora iniziato il decorso il termine per la maturazione della perenzione annuale (decorrente, come si è detto, dal 12 ottobre 2011).

6. Per le ragioni dinanzi esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto.

Nulla è dovuto per le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)